



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

IL SINDACO

Registro Generale n. 108

ORDINANZA N. 101 DEL 09-04-2019

Prot. n. 5876

Albo n. 411

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi del D. Lgs. 267/2000 revoca esito F immobile sito in Frazione Pozza di Acquasanta Terme, foglio di mappa 104 particella 273

Premesso che:

- questo Comune è stato fortemente interessato dagli eventi sismici del 24.08.2016 e successivi che hanno causato danni significativi su tutto il territorio comunale;
- in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di emergenza nel territorio comunale;
- si sono registrati danni alla viabilità, agli impianti e agli edifici, sia pubblici sia privati;

Considerato che in data 26.10.2016 si sono registrate nuove scosse (magnitudo 5.4 e 5.9) ed in data 30.10.2016 si è verificato un nuovo evento sismico di elevatissima potenza (6.5) che ha aggravato ulteriormente le situazioni di danno e di pericolo insistenti in molte frazioni del territorio;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato per giorni 180 dalla data del presente predetto provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24/08/2016 e successivi degli eccezionali eventi sismici che ha interessato il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016: estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 che estende ulteriormente gli effetti;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017 che estende ulteriormente gli effetti;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2017 che proroga lo stato di emergenza;

Visto l'articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981 n. 66;

Visto l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste l'ordinanza del Dipartimento Protezione civile n.388 del 26.08.2016 e seguenti;

Visto il Decreto Legge 189/2016 convertito con legge 15 dicembre 2016 n. 229;

Visto il Decreto Legge 8/2017;



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

IL SINDACO

Considerato che con ordinanza sindacale n. 758 del 14/08/2017, è stato disposto lo sgombero dell'edificio di cui alla particella 273 del foglio mappale 104 sulla base dell'esito di inagibilità B-F disposto con scheda n. 001 del 20/02/2017 della squadra di sopralluogo 271;

Considerato che gli immobili siti nella frazione Pozza di questo Comune e catastalmente identificati al Fg. 104 Particelle 327 – 329 costituivano rischio esterno per l'immobile di cui al Fg. 104 Particella 273;

Preso atto che, a seguito dei lavori di messa in sicurezza dell'edificio in Frazione Pozza, Fg. 104, part. 327 - 329 (progetto approvato con D.G. n. 150 del 02/08/2018, Determina di affidamento n. 374 del 19/09/2018, Certificato di regolare esecuzione del 15/03/2019, Ing. Malatesta Maurizio Maria), è stato risolto il rischio esterno;

Considerato che è venuta a mancare la condizione di pericolosità gravante sugli immobili siti in Acquasanta Terme, Frazione Pozza, e costituiti dalle unità immobiliari catastalmente identificate al foglio mappale 104 Particelle 327 – 329;

Ritenuto opportuno revocare l'inagibilità per solo rischio esterno delle unità immobiliari catastalmente identificate al foglio mappale 104 Particella 273, permanendo gli eventuali esiti di inagibilità non espressamente revocati con la presente ordinanza;

Visto l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che la revoca trova una sua generale disciplina nell'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 che stabilisce come, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, sulla base di nuovi presupposti di fatto o di una nuova valutazione delle originarie circostanze di fatto, i provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole possano essere revocati dagli organi amministrativi che li hanno adottati o da altri organi previsti dalla legge;

ORDINA

per i motivi espressi in premessa e che si intendono richiamati, la revoca dell'inagibilità per solo rischio esterno agli immobili siti in questo Comune, in Frazione Pozza e così individuati:

1) al foglio di mappa catastale 104, particella 273 Sub 1 Cat. A/3 Classe 3 piano S1-T-1 intestato a:

DI MICHELE Biagio nato a ACQUASANTA TERME il 03/02/1956 DMCBGI56B03A044K e residente in FRAZIONE SANTA MARIA 125 , 63095 - ACQUASANTA TERME (AP)

DISPONE

per i motivi espressi in premessa e che si intendono richiamati, la revoca parziale dell'ordinanza sindacale n. 758 del 14/08/2017, Prot. n. 11548, Albo n. 1296 , limitatamente agli esiti di inagibilità per solo rischio esterno di cui alla suindicata particella catastale;

DANDO ATTO



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

IL SINDACO

che permangono gli eventuali esiti di inagibilità non espressamente revocati con la presente ordinanza;

DANDO ATTO

che il presente provvedimento è suscettibile di successive integrazioni, modifiche, revoche conseguenti ad eventuali mutamenti delle condizioni di fatto;

DISPONE

che copia delle presente revoca sia immediatamente notificata agli intestati ed aventi causa dagli stessi di cui in narrativa e trasmessa al CCR di Macerata (MC) all'Ufficio di Polizia Municipale, alla Prefettura, al Servizio di Protezione Civile della Regione Marche, al Servizio Viabilità e al Servizio Interventi Sismici Idraulici e di Eletticità - ex Genio Civile della Provincia di Ascoli Piceno, alla stazione dei Carabinieri di Acquasanta Terme e pubblicata all'albo pretorio di questo Comune.

L'inoltro del ricorso non sospende comunque l'efficacia della presente ordinanza.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

INFORMA

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- al Prefetto di Ascoli Piceno entro 30 giorni dalla notifica;
- giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Marche entro gg. 60 (sessanta) dalla data di notifica;
- straordinario al Capo dello Stato entro gg.120 (centoventi) dalla data di notifica.

IL SINDACO

(*DOTT. STANGONI SANTE*)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 09-04-2019 al 24-04-2019

Lì 09-04-2019

L'INCARICATO DEL SERVIZIO

AGENTE P.L.

Alessandro Ranciaffi

Fabio Bosica